

**DELIBERAZIONE 11 SETTEMBRE 2014
442/2014/A**

AVVALIMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ PER I RECUPERI DI SICUREZZA DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 settembre 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;
- il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;
- il decreto legislativo C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 29 agosto 1961, n. 941 (di seguito: provvedimento Cip 941/1961);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas, recante "Testo Integrato sulla regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, recante "Testo integrato sulla regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" (di seguito: RQDG).

CONSIDERATO CHE:

- in base alla RQDG, l'Autorità verifica *ex post* i livelli di qualità per la sicurezza del gas naturale offerti dalle imprese distributrici rispetto al livello generale fissato *ex ante*, e a taluni indicatori di sicurezza;
- sulla base degli esiti di tali verifiche, l'Autorità determina, per ciascuna impresa di distribuzione, premi o penalità in relazione alle prestazioni eseguite complessivamente nello svolgimento del servizio;
- le richiamate verifiche comportano, da parte degli Uffici dell'Autorità, attività istruttorie condotte su una ricca mole di dati e informazioni annualmente trasmesse dalle imprese di distribuzione, ai sensi della RQDG, attraverso un sistema telematico di raccolta dati predisposto dall'Autorità e di sua proprietà;

- gli oneri derivanti dal funzionamento del descritto sistema di premi e penalità sono posti a carico del Conto per la qualità dei servizi gas, di cui all'articolo 58 della RTDG e al comma 32.20 della RQDG, gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE);
- ai sensi del provvedimento Cip 941/1961 e alla luce del nuovo assetto normativo introdotto con la legge 481/95, la CCSE, oltre a svolgere compiti di gestione dei conti istituiti dalla regolazione dell'Autorità, è competente, in generale, per le attività funzionali all'esecuzione della disciplina che incide sui conti stessi, quale l'attività di controllo sulla relativa erogazione; tali attività possono, quindi, essere svolte dalla CCSE anche in base a un rapporto di avvalimento;
- nelle attività funzionali a una più generale esecuzione della disciplina che incide sui conti stessi si ascrivono anche le attività istruttorie finalizzate alla determinazione di premi o penalità nei confronti delle imprese di distribuzione da parte dell'Autorità;
- la CCSE ha maturato una consolidata esperienza anche in attività istruttorie connesse all'utilizzo dei vari conti ed è fornita di un'adeguata struttura per lo svolgimento di simili attività;
- lo svolgimento in avvalimento di tali attività da parte della CCSE consentirebbe di attuare in maniera più efficiente la regolazione della qualità del servizio di distribuzione e misura del gas, dettata dall'Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avvalersi della CCSE ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla determinazione dei premi e delle penalità per i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione, di cui alla RQDG, con particolare riferimento a:
 - a. gestione del processo di acquisizione e archiviazione dei dati comunicati dalle imprese di distribuzione ai sensi dell'articolo 28;
 - b. verifica di coerenza dei dati di cui alla precedente lettera;
 - c. attuazione del Titolo VII, ed in particolare calcolo dei premi e delle penalità di cui agli articoli 31 e 32, tenuto conto di:
 - verifica del rispetto degli obblighi di servizio di cui all'articolo 12;
 - esito delle verifiche ispettive di cui all'articolo 36;
 - esito dei controlli della qualità del gas di cui al comma 35.3;
 - analisi degli incidenti da gas di cui ai commi 17.6, 35.1, 35.2;
 - d. predisposizione, per ciascuna impresa, di un quadro analitico degli esiti delle predette attività, da sottoporre al responsabile del procedimento;
- a tale scopo, permettere a personale identificato della CCSE di accedere al sistema telematico di raccolta dati dell'Autorità con credenziali che consentono di utilizzare funzionalità di gestione delle raccolte dati tipicamente assegnate a personale dell'Autorità;
- porre gli oneri derivanti dal predetto avvalimento a carico del Conto per la qualità dei servizi del

DELIBERA

Articolo 1

Avvalimento della Cassa conguaglio per il settore elettrico per lo svolgimento di attività istruttorie finalizzate alla determinazione dei premi e delle penalità per i recuperi di sicurezza del gas naturale

- 1.1 L'Autorità si avvale della CCSE per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla determinazione dei premi e delle penalità per i recuperi di sicurezza del gas naturale di cui alla RQDG.
- 1.2 Ai fini di cui al comma 1.1, l'Autorità si avvale della CCSE almeno per lo svolgimento delle seguenti attività disciplinate dalla RQDG:
 - a. gestione del processo di acquisizione e archiviazione dei dati comunicati dalle imprese di distribuzione ai sensi dell'articolo 28;
 - b. verifica di coerenza dei dati di cui alla precedente lettera;
 - c. attuazione del Titolo VII, ed in particolare calcolo dei premi e delle penalità di cui agli articoli 31 e 32, tenuto conto di:
 - verifica del rispetto degli obblighi di servizio di cui all'articolo 12;
 - esito delle verifiche ispettive di cui all'articolo 36;
 - esito dei controlli della qualità del gas di cui al comma 35.3;
 - analisi degli incidenti da gas di cui ai commi 17.6, 35.1, 35.2;
 - d. predisposizione, per ciascuna impresa, di un quadro analitico degli esiti delle predette attività, da sottoporre al responsabile del procedimento.
- 1.3 Ai fini di cui al comma 1.1, la CCSE identifica il personale che viene autorizzato dalla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione all'utilizzo sicuro del sistema telematico di raccolta dati dell'Autorità con opportune credenziali.

Articolo 2

Copertura degli oneri connessi all'avvalimento

- 2.1 Gli oneri sostenuti dalla CCSE, per lo svolgimento delle attività in avvalimento di cui all'articolo 1, sono imputati sul Conto qualità e servizi gas, gestito dalla CCSE, di cui all'articolo 58, dell'allegato A alla RTDG e al comma 32.20, della RQDG.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni